



Stampa l'articolo | Chiudi

TITOLI DI CREDITO

Responsabilità contrattuale per l'assegno non trasferibile pagato a persona diversa

Avv. Simona Daminelli - Partner Studio Legale LaScala - Società tra avvocati

Titoli di credito - Assegno bancario - Non trasferibile - Responsabilità della banca - Pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore - Prova della non imputabilità dell'inadempimento - Ammissibilità

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 21 maggio 2018, n. 12477.

Sono all'ordine del giorno i casi di truffa perpetrati da soggetti che, dopo aver intercettato assegni bancari, provvedono al relativo incasso, spacciandosi per i beneficiari e aprendo all'uopo un nuovo rapporto contrattuale con una banca. Si tratta, nella maggior parte dei casi, degli assegni che le compagnie assicurative inoltrano tramite il servizio postale in caso di risarcimenti. Ai fini dell'identificazione, i truffatori forniscono copia di carte d'identità e di tesserini del codice fiscale falsi e, per non destare sospetti, la somma portata dal titolo di credito – una volta accreditata sul nuovo conto – viene prelevata in più tempi.

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha interpretato variegatamente l'art. 43, 2° comma L.A., a norma del quale "*colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento*", ponendo in capo alla banca negoziatrice una responsabilità più o meno forte. In particolare due sono gli orientamenti che hanno assunto i giudici:

- in base il primo, chi esegue il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore, ne risponde verso quest'ultimo soltanto laddove non abbia usato la dovuta diligenza nell'identificazione del presentatore del titolo. Questa tesi trae origine dalla convinzione secondo la quale il disposto dell'art. 43, 2° comma L.A. (che impone di pagare l'assegno non trasferibile al prenditore o al bancario giratario per l'incasso) sarebbe finalizzato, non solo ad assicurare il conseguimento della prestazione dovuta all'effettivo prenditore, ma altresì a impedire la circolazione del titolo.

- il secondo orientamento, invece, ritiene che la banca che paghi malamente incorra in responsabilità oggettiva, per il solo fatto dell'errore e, dunque, sia tenuta ad un nuovo pagamento in favore del soggetto legittimato. Ciò senza che rilevi in alcun modo l'elemento della colpa e, quindi, prescindendo dalla diligenza impiegata, atteso che lo scopo dell'art. 43, 2° comma L.A. sarebbe solo quello di porre il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento del titolo.

Nell'ultimo periodo, la Cassazione aveva fatto proprio il secondo orientamento e, pertanto, era

orientata nel senso di affermare che la citata norma configurerebbe un'ipotesi di "responsabilità oggettiva", con la conseguenza che le banche, che avevano pagato malamente un assegno non trasferibile a persona diversa dal reale beneficiario, venivano sempre condannate a ripetere il pagamento indipendentemente dallo svolgimento dei fatti.

Le Sezioni Unite, con la recente decisione, hanno finalmente riconosciuto la possibilità, per l'istituto di credito negoziatore, di difendersi e di provare la propria buona fede.

Tale decisione è sicuramente condivisibile e razionale. Se, infatti, è vero che agli istituti di credito viene richiesta una diligenza superiore alla media, trattandosi di operatori professionali, tuttavia è altrettanto vero che non può essere pretesa dalle banche una vera e propria attività investigativa.

Pertanto, una volta che le banche abbiano identificato un soggetto con documenti adeguati ed abbiano fatto tutto quanto in loro potere per verificare la legittimità della pretesa di pagamento (ad esempio, accertando che i documenti identificativi non risultino tra quelli dichiarati rubati ovvero chiedendo informazioni al nuovo cliente), non si vede quale altro comportamento possa essere chiesto alle medesime.

Nella pronuncia in commento, i giudici di legittimità espressamente dichiarano di prendere le mosse dalla nota sentenza delle Sezioni Unite, n. 14172 del 2007, che ha composto un precedente contrasto giurisprudenziale sorto circa la natura (contrattuale, extracontrattuale o ex lege) della responsabilità che deriva dal pagamento dell'assegno intrasferibile a persona diversa dal prenditore. In tal caso, i giudici avevano concluso per la responsabilità contrattuale, da riferirsi, sia alla banca trattaria, sia a quella negoziatrice, osservando che la stessa trova il suo fondamento nella c.d. teoria del contatto sociale, "*ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto*".

Tanto precisato, secondo le odierne Sezioni Unite, "*una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore*".

In altre parole, poiché la responsabilità della banca negoziatrice deve qualificarsi come "contrattuale", non è più possibile sostenere che la stessa risponda per il solo fatto dell'erroneo pagamento. La responsabilità oggettiva, di contro, può concepirsi soltanto laddove il danneggiante sia tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato, non per essere entrato in contatto con il medesimo, ma in ragione della posizione rivestita o della relazione che lo lega alla causa del danno.

Per tale motivo, i giudici di legittimità hanno concluso formulando il seguente principio di diritto: "*ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma c.c.*".

Si può, pertanto, affermare che gli istituti di credito sono tenuti ad operare con la specifica professionalità che li caratterizza, avvalendosi degli strumenti e delle competenze di cui dispongono, al fine di soddisfare l'affidamento che in essi ripongono tutti gli interessati. La banca negoziatrice, in caso di pagamento errato, ha, però, il diritto di dimostrare di aver operato con la dovuta diligenza.